



CITTA' DI MAGLIE

Provincia di Lecce

ORIGINALE

Proposta N.9

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7	OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE COMUNALI ANNO 2019.
Data 29-03-2019	

Pareri art. 49 – D.Lgs. n.267/2000	Verbale della seduta																																		
<p>PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA</p> <p>Data 22-03-2019</p> <p>Il Responsabile del Servizio</p> <p>Toma Daniela Giuseppina</p> <p>(vedi parere allegato)</p>	<p>L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 09:00, nella sala delle adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.</p> <p>Presiede la Seduta BUCCI Gabriele.</p> <p>All'appello risultano:</p> <table border="1"><tr><td>TOMA Ernesto</td><td>P</td></tr><tr><td>STICCHI Marco</td><td>P</td></tr><tr><td>GIANNOTTI Franca</td><td>P</td></tr><tr><td>Fitto Antonio</td><td>P</td></tr><tr><td>FUSETTI Deborah</td><td>P</td></tr><tr><td>LEONE Valeria</td><td>P</td></tr><tr><td>BUCCI Gabriele</td><td>P</td></tr><tr><td>Iasella Roberta</td><td>P</td></tr><tr><td>VINCENTI Dario Massimiliano</td><td>A</td></tr><tr><td>RIZZO Rossano</td><td>P</td></tr><tr><td>CICCARESE Anna Grazia</td><td>A</td></tr><tr><td>Biasco Piero</td><td>P</td></tr><tr><td>Andreano Mario</td><td>P</td></tr><tr><td>CHIRILLI Francesco</td><td>P</td></tr><tr><td>BALENA Maria Sabrina</td><td>P</td></tr><tr><td>GIANNUZZI Antonio</td><td>P</td></tr><tr><td>IZZO Antonio</td><td>A</td></tr></table> <p>ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.</p> <p>Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Avv. TONDO Pasquale.</p> <p>Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.</p>	TOMA Ernesto	P	STICCHI Marco	P	GIANNOTTI Franca	P	Fitto Antonio	P	FUSETTI Deborah	P	LEONE Valeria	P	BUCCI Gabriele	P	Iasella Roberta	P	VINCENTI Dario Massimiliano	A	RIZZO Rossano	P	CICCARESE Anna Grazia	A	Biasco Piero	P	Andreano Mario	P	CHIRILLI Francesco	P	BALENA Maria Sabrina	P	GIANNUZZI Antonio	P	IZZO Antonio	A
TOMA Ernesto	P																																		
STICCHI Marco	P																																		
GIANNOTTI Franca	P																																		
Fitto Antonio	P																																		
FUSETTI Deborah	P																																		
LEONE Valeria	P																																		
BUCCI Gabriele	P																																		
Iasella Roberta	P																																		
VINCENTI Dario Massimiliano	A																																		
RIZZO Rossano	P																																		
CICCARESE Anna Grazia	A																																		
Biasco Piero	P																																		
Andreano Mario	P																																		
CHIRILLI Francesco	P																																		
BALENA Maria Sabrina	P																																		
GIANNUZZI Antonio	P																																		
IZZO Antonio	A																																		
<p>PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE</p> <p>Data 22-03-2019</p> <p>Il Responsabile del Servizio</p> <p>CAZZETTA Luigina</p> <p>(vedi parere allegato)</p>																																			

Il Segretario Comunale dà lettura ai sigg. amministratori presenti, dell'art. 78 del D.Lgs. 267/00, secondo cui "Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado"; indi, in materia di monitoraggio dei rapporti tra gli amministratori, dirigenti/titolari di p.o. e i soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla L. 190/2012 e dal P.T.P.C. triennio 2019/2021, il Segretario generale ammonisce i consiglieri comunali presenti e votanti che non devono sussistere posizioni di conflitto di interessi con i soggetti cui il presente atto è destinato a produrre effetti.

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificato dalla L. 208/2015, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Visto il c. 681. della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che prevede: " Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI,..... La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. ";

Tenuto conto che il c. 28 della L. n. 208/2015 come modificato dalla l. n. 145/2018 prevede che " Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017. Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018. ";

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018) con il quale è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019, termine ormai già superato dal decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell'Interno con il quale si è riconosciuto l'ulteriore rinvio per l'approvazione dei bilanci preventivi 2019/2021 da parte degli enti locali al 31 marzo 2019;

Ritenuto di confermare per l'anno 2019 le aliquote e le tariffe dei tributi comunali fissati con la delibera C.C. n. 22 del 27-04-2016, già confermate per l'anno 2017 con delibera C.C. n. 11 del 30-03-2017 e per l'anno 2018 con delibera C.C. n. 4 del 26-03-2018, mantenendo la maggiorazione della TASI di cui al c. 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 nella stessa misura applicata per gli anni 2016, 2017 e 2018, come prevede il c. 28 della L. n. 208/2015 e successive modificazioni;

Considerato che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione "Attività produttive e politiche fiscali e finanziarie" nella seduta del 26.3.2019;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d. lgs. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal responsabile del settore Tributi e Fiscalità Locale e dal responsabile del Settore Finanziario;

Acquisito, altresì, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b, del d. lgs. 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n. 267/00, in particolare l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Vista la l. n. 145/2018;

SI PROPONE DI DELIBERARE

- 1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;*
- 2. di confermare per l'anno 2019 in 0,5 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le aliquote e tariffe di altre entrate e canoni non previsti espressamente nel presente atto;*
- 3. di mantenere per l'anno 2019 la maggiorazione della TASI di cui al c. 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 nella stessa misura applicata per gli anni 2016, 2017 e 2018, come prevede il c. 28 della L. n. 208/2015 e successive modificazioni;*
- 4. di confermare per l'anno 2019 le aliquote e tariffe delle altre entrate e tariffe gestite dal III Settore;*
- 5. di pubblicare la presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dalla normativa in materia;*
- 6. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2019 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000;*
- 7. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.*

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione innanzi riportata.

Seguono gli interventi dei consiglieri di cui all'allegato resoconto stenotipografico.

Entra alle ore 11,45 il cons. Ciccarese. Presenti: 15/17.

Il Sindaco presenta il seguente emendamento:

"Vista la nota prot. n. 5991 del 06.03.2019, trasmessa da Coldiretti Lecce, con cui si chiede la riduzione dell'aliquota comunale IMU relativa ai frantoi, segnatamente nella misura dal 10,3 x 1000 al 7,6 x 1000, a

motivo della grave crisi che ha interessato il settore dell'olivicoltura, per la diffusione su larga scala del batterio della Xylella, che ha colpito le coltivazioni delle nostre zone;

Considerato che la riduzione del gettito derivante dalla concessione di quanto richiesto appare ininfluenza e/o del tutto marginale ai fini contabili e di incidenza del Bilancio del Comune,

propone

di inserire l'emendamento per come sopra, relativamente al complesso della proposta di delibera del C.C. N. 9 del 21.03.2019, perché lo stesso sia sottoposto a discussione, al fine della sua integrale approvazione".

Si pone ai voti per l'introduzione dell'emendamento del Sindaco Toma con i pareri di legge;

L'emendamento viene approvato con voti unanimi favorevoli.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 11 voti a favore (maggioranza), e 4 contrari (minoranza), espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Approvare la suesposta proposta di deliberazione, dando atto che a seguito dell'emendamento innanzi approvato il dispositivo risulta essere il seguente:

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare per l'anno 2019 in 0,5 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le aliquote e tariffe di altre entrate e canoni non previsti espressamente nel presente atto;
3. di mantenere per l'anno 2019 la maggiorazione della TASI di cui al c. 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 nella stessa misura applicata per gli anni 2016, 2017 e 2018, come prevede il c. 28 della L. n. 208/2015 e successive modificazioni;
4. di confermare per l'anno 2019 le aliquote e tariffe delle altre entrate e tariffe gestite dal III Settore;
5. di ridurre l'aliquota comunale IMU relativa ai frantoi, segnatamente nella misura dal 10,3 x 1000 al 7,6 x 1000;
6. di pubblicare la presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dalla normativa in materia;
7. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2019 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000;
8. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Successivamente, con separata e medesima votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Gabriele BUCCI

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Dr. Pasquale TONDO

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.